

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA  
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO  
ENASARCO

- il caso previsto dall'art. 2314 comma 2 del Codice Civile)

L'iscrizione alla Fondazione Enasarco deve essere effettuata da parte della ditta preponente entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia.

L'iscrizione può essere effettuata:

- utilizzando le apposite procedure riservate alle Ditte che si sono registrate e abilitate ai servizi online del nostro sito [inEnasarco](#);
- scaricando dal nostro sito l'apposita modulistica, che dovrà essere trasmessa alla Fondazione in Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 Roma;

## Firr

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi. Per le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti vige l'obbligo di accantonamento presso il **Fondo Indennità Risoluzione Rapporto** gestito dalla Fondazione Enasarco.

L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente;
- tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario);
- numero di mesi di durata del mandato (perché sia considerato un mese basta che il mandato copra anche un solo giorno del mese stesso).

Le aliquote FIRR sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:

## **FIRR - SEGUE**

<b>Monomandatari</b>		<b>Plurimandatari</b>	
4% sulle provvigioni <b>fino a 12.400,00 €/anno</b>		4% sulle provvigioni <b>fino a 6.200,00 €/anno</b>	
2% sulla quota delle provvigioni <b>tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno</b>		2% sulla quota delle provvigioni <b>tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno</b>	
1% sulla quota delle provvigioni <b>oltre 18.600,01 €/anno</b>	1%	1% sulla quota delle provvigioni oltre <b>9.300,01/annui</b>	

### **Qual è la scadenza contributiva?**

<b>Periodo contributivo</b>	<b>Scadenza</b>
Anno solare corrente	31 Marzo dell'anno successivo)

## **Come si calcola il contributo previdenziale**

Su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia. Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente. La vigente aliquota contributiva è pari al 13,75% delle provvigioni (6,875% a carico della mandante e 6,875% a carico dell'agente).

Cosa cambierà con il nuovo regolamento?

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento delle attività istituzionali prevede un aumento delle aliquote contributive molto graduale e spalmato in un arco temporale di otto anni (dal 2013 al 2020) durante i quali si passerà dall'attuale 13,5% al 17%.

## **Contributo minimo annuo (minimale)**

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

<b>MINIMALI</b>	<b>Plurimandatari Monomandatari</b>	
Dal 01/01/2013	412,00 €	824,00 €
Fino al 31/12/2012	400,00 €	800,00 €
Fino al 31/12/2011	396,00 €	789,00 €
Fino al 31/12/2009	381,00 €	759,00 €
Fino al 31/12/2007	364,00 €	727,00 €

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri.

### **Contributo massimo annuo (massimale)**

I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:

<b>MASSIMALI</b>	<b>Plurimandatari Monomandatari</b>	
A decorrere dal 01/01/2015	25.000,00 €	37.500,00 €
A decorrere dal 01/01/2014	23.000,00 €	35.000,00 €
A decorrere dal 01/01/2013	22.000,00 €	32.500,00 €
A decorrere dal 01/01/2012	20.000,00 €	30.000,00 €

<b>MASSIMALI</b>	<b>Plurimandatari</b>	<b>Monomandatari</b>
Fino al 31/12/2011	15.810,00 €	27.667,00 €
Fino al 31/12/2009	15.202,00 €	26.603,00 €
Fino al 31/12/2007	14.561,00 €	25.481,00 €
Fino al 31/12/2009	15.202,00 €	26.603,00 €
Fino al 31/12/2007	14.561,00 €	25.481,00 €

Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

## **Come e quando si versa il contributo previdenziale**

Nella propria area riservata [inEnasarco](#), la ditta mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto. Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

- Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
- Addebito su c/c bancario della Ditta mandante (RID).

## Quali sono le scadenze contributive?

<b>Periodo contributivo</b>	<b>Scadenza</b>
1° trimestre	20 Maggio
2° trimestre	20 Agosto
3° trimestre	20/11/13
4° trimestre	20 Febbraio dell'anno successivo

## Il contributo assistenziale

Il Regolamento 2012 introduce una novità relativa ai contributi per il fondo assistenza: l'aliquota contributiva aumenta gradualmente fino al 2016 e la quota di incremento è a carico sia del preponente che dell'agente, che opera in società di capitali. Questo significa che, nell'anno 2012 per un importo provvigionale minore di 13 milioni di euro all'anno l'aliquota complessiva è del 2,40% con aumento dello 0,40% (0,20% + 0,20%) rispetto al Regolamento precedente. Ciò significa che il preponente versa il 2,20% e l'agente lo 0,20%.

Fino a euro 13.000.000	2,40% (2,20 + 0,20%)
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000	1,20% (1,10% + 0,10%)
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000	0,60% (0,55 + 0,05%)
Da euro 26.000.000,01 in poi	0,15% (0,125 + 0,025%)

## IL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE - SEGUE

E' previsto un graduale aumento delle quote per la ditta preponente e per la società di capitali (sdc) fino al 2016:

Importi		2016
	preponente	3%
Fino a 13 milioni	sdc	1%
	aliquota	4%
Da 13	preponente	1,5%
a 20 mln	sdc	0,5%
	aliquota	2%
Da 20	preponente	0,75%
a 26 mln	sdc	0,25%
	aliquota	1%

<b>Importi</b>		<b>2016</b>
	preponente	0,3%
Oltre 26 mln	sdc	0,2%
	aliquota	0,5%

## **I requisiti per la pensione di vecchiaia**

Sono tre i requisiti necessari per chiedere la pensione di vecchiaia:

- avere compiuto 65 anni di età,
- avere maturato almeno 20 anni di contribuzione,
- avere raggiunto la *quota 90*, data dalla somma degli anni di età anagrafica e di anzianità contributiva.

La domanda di pensione può essere presentata nei **30 giorni** che precedono la data di conseguimento del diritto oppure successivamente. Per esempio, un agente che maturi il requisito anagrafico minimo il giorno 1° maggio, potrà fare domanda di pensione a partire dal 1° aprile. Si ricorda che per stabilire la data di richiesta della pensione fa fede il timbro postale.

## La quota 90 in dettaglio

La quota 90 si ottiene sommando:

- il requisito minimo di 65 anni di età anagrafica,
- il requisito minimo di 20 anni di anzianità contributiva,

## I REQUISITI - SEGUE

altri 5 anni a scelta tra età anagrafica o anzianità contributiva.

In pratica, il sistema permette all'iscritto di 'caricare' i cinque anni necessari al raggiungimento della quota tanto sull'età anagrafica quanto sull'anzianità contributiva.

Il Regolamento 2012 prevede che il sistema della quota 90 vada a pieno regime nel 2016 per gli uomini e nel 2020 per le donne.

L'età di pensionamento delle **donne** è gradualmente equiparata a quella degli uomini e le iscritte possono beneficiare di un periodo transitorio di 9 anni con l'innalzamento di un anno di età ogni due: nel 2012 l'età minima sale a 61 anni, nel 2014 a 62 anni, e così via, fino a raggiungere i 65 anni dal 2020.

## **Contribuzione volontaria**

Gli iscritti che abbiano cessato lo svolgimento dell'attività di agenzia possono chiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione al fine di poter perfezionare il requisito contributivo necessario per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e, così facendo, finiscono anche con l'aumentare il montante contributivo individuale e, quindi, la futura pensione.

Le condizioni per essere ammessi alla contribuzione volontaria sono:

1. la cessazione dell'attività di agenzia,
2. almeno 5 anni di anzianità contributiva,
3. almeno 3 anni, anche non consecutivi, di contributi nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività,
4. la non titolarità di una pensione diretta Enasarco (invalidità, inabilità e – in futuro - rendita contributiva).

## **Il supplemento di pensione**

La Fondazione Enasarco eroga ai propri pensionati un supplemento di pensione per i contributi acquisiti dopo la data di pensionamento.

## **A chi spetta?**

- Pensionati di vecchiaia.
- Pensionati di invalidità.
- Pensionati di inabilità.
- Pensionati superstiti diretti e indiretti

## **La pensione di invalidità.**

Il requisito necessario per ottenere questa pensione di è un'invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa (relativa allo svolgimento dell'attività di agente) non inferiore a due terzi (67%) e un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno 3 (12 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso accertamento medico in relazione alla data in cui si è manifestata l'invalidità. Può essere trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti pensionistici. È compatibile con l'attività lavorativa. È incompatibile con la pensione di invalidità parziale civile erogata da Inps (il beneficiario potrà optare per il trattamento economico più favorevole).

## **La pensione di inabilità**

Il requisito necessario per ottenere la pensione di inabilità è una permanente e assoluta inabilità che comporti l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno uno (4 trimestri) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Può essere trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti pensionistici. È incompatibile con:

- l'attività lavorativa. Il diritto decade in caso di ripresa dell'attività, che deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione.
- la pensione di invalidità parziale civile erogata da Inps (il beneficiario potrà optare per il trattamento economico più favorevole).

## **Pensione ai superstiti, le novità del nuovo Regolamento**

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento delle attività istituzionali, sono

previste misure più vantaggiose per la pensione ai superstiti degli agenti iscritti dal 2012.

A partire dal 2020 il superstite di un agente iscritto dopo il 1° Gennaio 2012, potrà richiedere il riconoscimento di una rendita contributiva ridotta del 2% per ciascun anno mancante al ventesimo di anzianità contributiva, purché l'agente deceduto avesse maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva.

## **Prestazioni integrative**

- [Colonie estive marine e montane](#)
- [Soggiorni climatici](#)
- [Soggiorni termali](#)
- [Livelli di servizio 2013](#)
- [Il contributo di maternità per le agenti](#)
- [Cessione del quinto](#)
- [Premio per la tesi di laurea](#)
- [Premi di studio](#)
- [Erogazioni straordinarie](#)
- [Assegno per nascita o adozione](#)
- [Assegno funerario](#)
- [Assegno per case di riposo](#)
- [Assegno per assistenza personale permanente](#)
- [Mutui ipotecari convenzionati](#)
- [Assegno funerario](#)

- [Assegno per case di riposo](#)
- [Assegno per assistenza personale permanente](#)
- [Mutui ipotecari convenzionati](#)
- [Assegno funerario](#)
- [Assegno per case di riposo](#)
- [Assegno per assistenza personale permanente](#)
- [Mutui ipotecari convenzionati](#)

## **Assicurazione**

Polizza infortuni e malattia 2011/2012/2013

La Fondazione Enasarco ha stipulato una polizza con la compagnia **Assitalia** per tutelare gli iscritti nel caso di infortunio o malattia. La copertura (num. 10000411580) è stata prorogata dal 01 novembre 2012 al 31 ottobre 2013.